



# CITTÀ DI VELLETRI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

[www.comune.velletri.rm.it](http://www.comune.velletri.rm.it)

---

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**COMUNE DI VELLETRI- COMUNE DI LARIANO – VELLETRI SERVIZI S.P.A.**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI CUI**

**AL CODICE CER 20.03.01 “RIFIUTI NON DIFFERENZIATI”**

**PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG 95156968BF**

C\_L719 - - 1 - 2022-11-30 - 0067460

## PREMESSA

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche indicato, più semplicemente, "Codice") il presente affidamento viene indetto dalla Centrale Unica di Committenza (d'ora in avanti C.U.C.) intestata per conto del Comune di Velletri il quale ha deliberato di affidare il *Servizio di trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 20.03.01 "Rifiuti non differenziati"* per il periodo compreso tra il 01/01/2023 e il 31/12/2024.

L'affidamento avverrà attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art 63, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il criterio di aggiudicazione dell'affidamento è quello del minor prezzo.

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 13 febbraio 2014.

Il Codice Identificativo Gara è (CIG) **95156968BF**

Il Responsabile Unico del Procedimento, RUP, è l'ing. Michelangelo Iadarola.

## 1 – DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'affidamento comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 - commi 14 e 15 - del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - a) Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
  - b) Schema di contratto;
  - c) Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema di offerta economica;
4. Lettera di invito alla procedura negoziata.

## 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento è costituito da un unico lotto

**Tabella n. 1 – Importo dell'affidamento**

<i>n.</i>	<i>Descrizione servizi</i>	<i>CPV</i>	<i>P (principale) S (secondaria)</i>	<i>Importo IVA escl.</i>
1	<i>Trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 20.03.01 "Rifiuti non differenziati"</i>	90510000-5	P	<b>€ 1.508.800,00</b>

A tal proposito si evidenzia che, non essendo a priori note le tariffe di accesso agli impianti né il quantitativo di rifiuto che sarà effettivamente necessario portare a trattamento/smaltimento, può

esclusivamente stimarsi l'importo di affidamento del servizio, in via presuntiva, sulla scorta dei costi sostenuti negli ultimi anni. Per maggiori dettagli in proposito si faccia riferimento a quanto specificato al **Par. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA** della Relazione di Progetto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

### **3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **ventiquattro mesi**, decorrenti dalla data del 01 gennaio 2023 e, comunque, dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 - comma 1, lett. a) - del Codice, nei seguenti casi: qualora, in forza di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o amministrativi sovraordinati, vengano ad essere modificate le tariffe e/o le modalità di smaltimento del rifiuto e si renda necessario apportare modifiche al contratto per garantire la continuità del servizio. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

Il contratto inoltre, potrà essere modificato nei limiti ed alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (**proroga tecnica**). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per una **durata massima di sei mesi**.

### **4 - REQUISITI GENERALI**

Non saranno considerate valide le offerte presentate da operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dall'offerta**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).



## 5 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I soggetti invitati alla procedura, a **pena di inammissibilità dell'offerta**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'elenco seguente. L'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti richiesti avverrà attraverso il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**, come sancito dalla Delibera ANAC n. 464/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 - lett. b), del Codice **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

Di seguito i requisiti richiesti:

1. **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (attività di trattamento rifiuti);
2. **Assenza** di cause di incompatibilità che comportano l'esclusione alla partecipazione alla procedura e/o impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. **Possesso**, in qualità di titolari e/o concessionari, di autorizzazione rilasciata - nel rispetto del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - da organismo competente, per il trattamento/riciclo/recupero (R13) della frazione secca dei rifiuti urbani (CER 20.03.01);
4. **Disponibilità**, per tutta la durata dell'affidamento e per l'intero quantitativo di rifiuto previsto, di impianto regolarmente autorizzato alla gestione dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.01 per quantitativi annui non inferiori alle 10.000 tonnellate. Non sarà ammissibile l'offerta presentata da operatori economici che dichiarano la disponibilità di impianto in possesso di autorizzazione diversa da quella regionale. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

## 6 - SUBAPPALTO

Vista la specificità del servizio, da potersi rendere esclusivamente da soggetto titolare di autorizzazione regionale con contestuale riconoscimento della tariffa di accesso, si ritiene di non poter ammettere il ricorso al subappalto.

## 7 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario.



Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia provvisoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **8 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I soggetti che presentano offerta effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

## **9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**



L'offerta potrà essere trasmessa esclusivamente mediante la piattaforma telematica attiva presso la C.U.C. <https://velletri.acquistitelematici.it/> entro e non oltre il giorno 15/12/2022 alle ore 14.00.

La documentazione amministrativa, da allegare all'offerta dovrà contenere:

1. copia della Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, firmata digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta;
2. copia del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, firmati digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta;
3. DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo il Modello allegato al presente disciplinare in formato editabile, firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta;
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;
5. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
6. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (per i soli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice);
7. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
8. dichiarazione circa il possesso, in qualità di titolari e/o concessionari, di autorizzazione rilasciata - nel rispetto del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - da organismo competente, per il trattamento/riciclo/recupero (R13) della frazione secca dei rifiuti urbani (CER 20.03.01). Tale dichiarazione deve contenere tutti i riferimenti utili affinché la stazione appaltante possa acquisire d'ufficio la relativa documentazione presso le pubbliche amministrazioni;
9. dichiarazione circa la disponibilità, per tutta la durata dell'affidamento e per l'intero quantitativo di rifiuto previsto, di impianto regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alla gestione dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.01 per quantitativi annui non inferiori alle 10.000 tonnellate. Tale dichiarazione deve contenere tutti i riferimenti utili affinché la stazione appaltante possa acquisire d'ufficio la relativa documentazione presso le pubbliche amministrazioni;
10. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta.

L'offerta economica, redatta secondo il modello fornito, dovrà indicare il prezzo unitario da tariffa relativo al trattamento del rifiuto CER 20.03.01, evidenziando l'eventuale sovrapprezzo da applicarsi ai rifiuti conferiti nei giorni festivi e al di fuori delle fasce orarie ordinarie nonché il



riferimento normativo che fissa eventuali componenti aggiuntive (es. benefit ambientali, ecotassa e quant'altro concorra al costo complessivo).

E' inoltre richiesto che l'operatore indichi in maniera esplicita il verificarsi o meno delle condizioni di cui alla DGR n. 448 del 14/06/2022.

La tariffa e le varie voci di costo dovranno essere indicate al netto dell'IVA.

## **10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del Codice ed in considerazione alla tipologia ed alle caratteristiche dei servizi da affidare che riguardano il mero trattamento e smaltimento di rifiuti urbani caratterizzati dal Codice CER 20.03.01.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'operatore economico che avrà offerto il prezzo di tariffa più basso con l'eventuale applicazione di una addizionale del 5% nel rispetto delle disposizioni attuative introdotte con D.G.R. n. 448 del 14/06/2022.

In particolare, l'addizionale pari al 5 %, è dovuta nel caso in cui si conferiscano i propri rifiuti urbani residui dalla raccolta differenziata presso impianti di trattamento TM/TMB/TBM che, sebbene siti nell'ATO di appartenenza, conferiscono i propri scarti del trattamento in discariche

regionali ubicate in un altro ATO; in tal caso l'addizionale sarà applicata alla quota di scarto conferita in discarica e rapportata alla tariffa di accesso alla discarica stessa. Di conseguenza, anche tale addizionale concorrerà alla formazione del prezzo ai fini della valutazione dell'offerta.

Nel caso in cui si conferiscano i propri rifiuti urbani residui dalla raccolta differenziata presso impianti di trattamento TM/TMB/TBM siti al di fuori dell'ATO di appartenenza, sarà necessario corrispondere un'addizionale pari al 5 % dell'importo della tariffa di accesso all'impianto di trattamento di destino, rapportata alla quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferiti. Anche in tal caso, tale addizionale concorrerà alla formazione del prezzo ai fini della valutazione dell'offerta.

Non concorrono alla formazione del prezzo eventuale ulteriori voci di costo (ed es sovrapprezzo da applicarsi ai rifiuti conferiti nei giorni festivi e al di fuori delle fasce orarie ordinarie, benefit ambientali, ecotassa e quant'altro concorra al costo complessivo)

Poiché l'offerta di che trattasi deriva esclusivamente dall'applicazione di una tariffa predeterminata, si ritiene che non sarà obbligo né facoltà dell'ente appaltante procedere alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

Analogha considerazione si ritiene altresì valida per quanto attiene alla valutazione del costo della manodopera.

## **12 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**

**La valutazione delle offerte avverrà il giorno 15/12/2022 a partire dalle ore 15.00.**

Prima della stipula del Contratto, che avverrà nelle forme di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'idoneità a contrarre con la P.A.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

## **13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016\_679 e del D. Lgs. n. 101/2018

 IL RUP  
MICHELANGELO IANNOLO